



ITALY ASSOCIATE CHAPTER OF ABAI



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

Premesse

Gli analisti del comportamento forniscono servizi basati sui principi dell'*Analisi del Comportamento Applicata* (ABA - *Applied Behavior Analysis*) con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone per le quali lavorano, operando nell'interesse degli utenti dei servizi e diffondendo gli standard professionali qualitativi ed etici.

Lo studio dei processi naturali, i paradigmi, i principi (o leggi) e le tecnologie su cui si basano gli interventi degli *Analisti del Comportamento* (BA - *Behavior Analysis*) sono esclusivamente quelli derivati dalle evidenze scientifiche sperimentali, essendo l'analisi del comportamento una scienza che si colloca nel novero delle scienze naturali basate sul metodo empirico, galileiano, come la fisica, la chimica o la biologia e le loro branche specialistiche/applicative. Per questa ragione coloro che forniscono servizi in tema di ABA operano in accordo e conformità con le scoperte dell'*Analisi Sperimentale del Comportamento* (EAB - *Experimental Analysis of Behavior*).

La relazione stretta e la congruenza tra EAB e ABA trovano sempre riscontro nell'operato di ogni *Analista del Comportamento* (AdC) e ne costituiscono il carattere distintivo rispetto a molti altri operatori nei diversi ambiti¹ d'intervento della clinica, del sociale e dell'educazione.

Il Codice etico stabilisce le regole che un'AdC deve seguire per poter offrire servizi di alta qualità, sia dal punto di vista professionale che morale e definisce un sistema che affronti le condotte professionali inappropriate.

Il Codice fornisce anche un mezzo per gli analisti del comportamento per valutare la correttezza professionale del loro operato e l'eventuale violazione degli obblighi etici in esso elencati.

¹ Le tecnologie comportamentali adottate nei diversi ambiti della clinica, del sociale e dell'educazione trovano espressione sintetica rispettivamente negli acronimi CBA -Clinical Behavior Analysis, OBM – Organizational Behavior Analysis, PI – Programmed Instruction e in numerosi altri acronimi, relativi a campi di ricerca o di applicazione più specialistici.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

Ambito di applicazione

Questo codice non sostituisce o altera in alcun modo la legislazione italiana in vigore né i codici professionali attualmente in vigore (quale ad esempio quello degli psicologi o dei medici). Esso ne rappresenta un'integrazione, che tiene conto delle specificità della professione di AdC, in tutte le sue attività professionali, compresa la fornitura diretta di servizi, la consulenza, la supervisione, la formazione, le attività editoriali, di ricerca e qualsiasi altra attività all'interno della professione.

Principi Fondamentali

Il Codice etico si ispira ai principi e alle regole individuate da Koocher and Keith-Speigal (1998) per la condotta professionale degli AdC e che costituiscono le basi per stabilire degli standard etici atti ad assicurare pratiche d'intervento progettate e agite in modo da garantire il rispetto dei seguenti obiettivi:

- A. Agire senza arrecare danno all'utente*
- B. Agire nel Rispetto dell'autonomia e dell'originalità personale dell'utente*
- C. Agire nell'interesse dell'utente*
- D. Agire con giustizia nella rete delle relazioni professionali*
- E. Agire con onestà nella rete delle relazioni professionali*
- F. Agire nel rispetto della dignità altrui*
- G. Agire nella prospettiva della cura e della "comprensione delle esigenze"*
- H. Agire esclusivamente nell'ottica dell'evidenza scientifica*
- I. Agire accettando sempre le proprie responsabilità*

Gli standard sono organizzati in sei sezioni:

- 1. Responsabilità in qualità di professionista***
- 2. Responsabilità nella pratica professionale***
- 3. Responsabilità verso gli utenti e le parti coinvolte***



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

- 4. *Responsabilità verso i supervisori ed i tirocinanti***
- 5. *Responsabilità nelle dichiarazioni pubbliche***
- 6. *Responsabilità nella ricerca***

Sezione 1 - Responsabilità in qualità di professionista

1.01 Agire con onestà nella rete delle relazioni professionali

Gli AdC organizzano l'ambiente professionale in modo da promuovere un comportamento onesto anche da parte degli altri soggetti coinvolti nel trattamento. Essi agiscono in prima persona come esempi di correttezza e non creano situazioni professionali che possano indurre altri ad assumere comportamenti fraudolenti o illegali o che violino il codice. Forniscono informazioni veritiere e accurate a persone ed enti coinvolti (es. utenti dei servizi, Assistenti Analisti del Comportamento/AAdC, Tecnici del Comportamento/TdC, tirocinanti ed altri attori della rete professionale) e, se vengono a conoscenza di informazioni date da altri in modo non veritiero, fraudolento o comunque impreciso, correggono tali informazioni.

1.02 Conformarsi ai requisiti legali e professionali

Gli AdC rispettano le leggi nazionali e locali dei Paesi in cui operano e garantiscono di possedere e mantenere i requisiti richiesti dalla loro comunità scientifica e professionale.

In caso di conflitto tra leggi dello stato e leggi della scienza o in caso di gravi dissonanze tra obblighi imposti dalla giurisprudenza e obblighi imposti dal presente codice etico, il professionista deve ritenersi tenuto a esperire per quanto possibile ogni via di risoluzione compromissoria del conflitto e ad agire al meglio nell'esclusivo interesse dell'utenza, rinunciando al mandato qualora tali conflitti o dissonanze non gli consentano di raggiungere l'obiettivo del trattamento.

È fortemente raccomandato di ricorrere al proprio ordine professionale e/o agli organi della propria comunità scientifica per chiedere supporto nel tentativo di soluzione del conflitto, prima di rinunciare all'incarico, da considerare extrema ratio, essendo tale rinuncia probabilmente liberatoria per il professionista, ma potenzialmente dannosa per l'utente. Sempre nel rispetto



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

dell'etica professionale, in caso di rinuncia il professionista dovrebbe poter fornire almeno un'alternativa professionale al fine di non abbandonare l'utente in difficoltà.

1.03 Responsabilità

Gli AdC sono responsabili delle loro azioni e dei servizi professionali che erogano e sono perciò tenuti al rispetto dei loro impegni di lavoro. Nel caso in cui gli impegni non possano essere rispettati, essi devono affrontare il problema direttamente, innanzitutto nell'interesse dell'utente e quindi delle parti coinvolte (genitori, familiari, insegnanti, manager, dirigenti ospedalieri, ecc.).

1.04 Praticare all'interno di un ruolo definito

Gli AdC forniscono servizi solo dopo aver definito e documentato il loro ruolo professionale con le parti coinvolte, evidenziando le caratteristiche e i limiti del proprio ruolo, presentando sempre con chiarezza e con linguaggio comprensibile la situazione di partenza, le diverse alternative di intervento possibili e i relativi vantaggi e svantaggi, oltre agli esiti attesi ai diversi gradi di probabilità di successo delle diverse alternative.

L'ottenimento di un consenso informato al trattamento dovrà essere considerato in ogni caso un obbligo professionale imprescindibile. La completa ed efficace presentazione del proprio ruolo, delle caratteristiche delle diverse alternative terapeutiche e dell'accettazione informata e consapevole da parte dell'utente o dei suoi rappresentanti legali dovrà essere non solo effettuata ma anche dimostrabile per esempio attraverso testimonianze di terzi e preferibilmente documentabile, per esempio con la firma di documentazione scritta da parte degli utenti.

1.05 Praticare nell'ambito delle proprie competenze

Gli AdC praticano solo all'interno del loro ambito di competenza. Si impegnano in attività professionali relative a nuove aree solo dopo essersi adeguatamente formati e documentati (seguito corsi e studiando la letteratura scientifica relativa alla nuova area e/o consultando



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

professionisti esperti in materia e, se necessario, lavorando inizialmente sotto la loro supervisione).

L'AdC è dunque tenuto a operare non soltanto con il possesso formale delle competenze necessarie, ma anche con il possesso sostanziale delle stesse al di sopra dello standard minimo accettabile.

L'AdC che operi a capo di organizzazioni o gruppi di lavoro è tenuto a vagliare l'effettiva capacità di intervento dei suoi sottoposti, provvedendo anche a limitare o impedire l'effettuazione di cure o trattamenti da parte di chi non risulti in grado di assicurare interventi condotti al di sopra dello standard minimo accettabile. Infatti, l'AdC è il responsabile dell'*Integrità dell'Intervento*.

1.06 Mantenere aggiornata la propria competenza professionale

Gli AdC si impegnano attivamente per mantenere e promuovere la propria competenza professionale, per perseguire "l'eccellenza" nella loro professione, essendo l'"eccellenza" costituita operativamente da due diversi elementi: 1) l'adozione delle migliori tecnologie disponibili allo stato dell'arte e 2) il tasso di successo nel trattamento condotto con tali tecnologie, che deve essere di poco inferiore, uguale o superiore al tasso di successo desumibile dalla letteratura, oppure, in mancanza, al tasso di remissioni spontanee.

Le attività di sviluppo professionale includono la consultazione della letteratura scientifica sia comportamentale sia in ambiti afferenti al proprio dominio di applicazione su riviste scientifiche. È fondamentale la partecipazione a corsi di alta formazione, conferenze, convegni, webinar nazionali ed internazionali. È fortemente incoraggiata la partecipazione alle comunità e alle associazioni di analisti del comportamento nazionali e internazionali al duplice fine di apprendere nuovi o perfezionati metodi d'intervento e di confrontarsi con il modus operandi dei propri colleghi.

Un professionista che adotti metodi obsoleti, superati da altri di maggiore efficacia, oppure che adotti metodiche all'avanguardia, ma senza garanzia di padroneggiare adeguatamente la tecnica opera a tutti gli effetti in condizione di *malpractice*.

Per mantenere l'appartenenza al Registro, l'AdC dovrà dunque continuare a garantire il mantenimento e ove possibile il miglioramento continuo del proprio livello professionale



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

formandosi attraverso congressi, seminari, corsi ed eventuale pratica supervisionata di rilevanza nazionale e internazionale, secondo i criteri individuati e indicati di volta in volta dallo IACABAI.

1.07 Capacità di risposta alla diversità e non discriminazione

Gli analisti del comportamento non discriminano gli altri. Si comportano verso gli altri in modo equo ed inclusivo indipendentemente dall'età, dalla disabilità, dall'etnia, dall'identità di genere, dallo stato di immigrazione, dallo stato civile/relazionale, dall'origine nazionale, razza, religione, orientamento sessuale, stato socioeconomico.

Per affrontare i bisogni specifici, si impegnano in attività di sviluppo professionale per acquisire conoscenze e competenze relative alle differenze culturali.

Valutano e cercano di superare eventuali pregiudizi e sviluppano la capacità di affrontare bisogni specifici degli individui, valutando anche la capacità dei loro supervisionati di rispondere a tali bisogni.

L'AdC, ove utile nell'interesse dei suoi utenti, deve essere in grado di promuovere un ambiente che valorizzi le differenze e incoraggi le espressioni delle stesse.

In nessun caso l'analista del comportamento potrà porre come obiettivi dei trattamenti quelli derivati dalle proprie credenze religiose, opinioni politiche, o preferenze sessuali, essendo soltanto l'utente deputato a indicare l'obiettivo da raggiungere, tra quelli tecnicamente possibili. È facoltà del professionista, tuttavia, rifiutarsi di effettuare interventi che presentino finalità o modalità operative incompatibili non solo con le leggi in vigore, ma anche solamente con le proprie conoscenze scientifiche.

1.08 Consapevolezza delle proprie condizioni personali

Gli analisti del comportamento devono essere consapevoli che le loro condizioni personali (per esempio, condizioni di salute mentale o fisica, problemi legali, finanziari o coniugali/relazionali, ecc.) potrebbero interferire con l'efficacia del proprio lavoro.

Pertanto, essi prendono tutte le misure necessarie per minimizzarne l'impatto sugli utenti e sulle parti coinvolte, in modo da continuare a fornire servizi efficaci. Se ciò non fosse possibile,



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

l'analista si impegna a trovare soluzioni che assicurino servizi di qualità il cui unico fine sia il benessere dell'utente, giungendo anche - in extrema ratio - a rinunciare all'incarico.

1.09 Relazioni multiple

La relazione multipla consiste nell'avere un doppio ruolo di AdC e un diverso ruolo non analitico comportamentale nei confronti di un utente o di una persona strettamente legata all'utente.

Poiché le relazioni multiple possono risultare in un conflitto di interessi che potrebbe danneggiare una o più parti, gli analisti del comportamento evitano il crearsi di relazioni multiple con gli utenti, i familiari degli utenti e con supervisionati o con personale subordinato.

Se dovessero sorgere relazioni multiple gli AdC prenderanno le misure necessarie per risolverle, discutendone con le persone coinvolte, evitando conflitti di interesse e sviluppando un piano per risolvere il problema.

1.10 Dare e ricevere regali

Per evitare conflitti di interesse e relazioni multiple, gli AdC evitano di elargire doni o di riceverne dagli utenti, supervisori o tirocinanti. I regali possono essere accettati solo se previsti come norma culturale nel contesto in cui opera l'analista e senza che ciò diventi un'abitudine o una forma di pagamento o sfruttamento. Un caso particolare è rappresentato da un eventuale regalo ricevuto dal paziente come un'eventuale forma di gratitudine al termine di un percorso terapeutico, quando ulteriori rapporti professionali non siano previsti e in ogni caso senza che mai il professionista solleciti o anche solo incidentalmente parli con l'utente di una tale evenienza o citi esempi di regali ricevuti da altri clienti.

1.11 Evitare relazioni di sfruttamento

Gli AdC non approfittano delle persone su cui esercitano un ruolo di supervisore o valutativo (ovvero supervisionati, dipendenti, studenti, partecipanti a ricerche ed utenti), né si pongono in condizione di "dovere" dei favori anche di piccola entità.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

1.12 Evitare relazioni romantiche e sessuali

Gli AdC non intraprendono relazioni romantiche o sessuali con i propri utenti e relativi caregiver, tirocinanti o supervisori perché tali relazioni ostacolano l'obiettività di giudizio e creano i presupposti per un conflitto d'interesse.

Sezione 2 - Responsabilità nella pratica professionale

2.01 Fornire un trattamento efficace

Gli AdC danno priorità ai diritti e ai bisogni degli utenti e forniscono servizi basati sui principi del comportamento e sull'evidenza scientifica, progettati in modo tempestivo per massimizzare i risultati attesi e per proteggere gli utenti.

Gli AdC implementano servizi non comportamentali con gli utenti solo se hanno l'istruzione richiesta, la formazione e le credenziali professionali per fornire tali servizi.

Come professionisti, si è tenuti a erogare un trattamento solo se si è ragionevolmente certi di poterlo fornire con una buona probabilità di successo, grazie alla propria preparazione pratica e alla storia personale di successi in casi analoghi. L'analista del comportamento invia sempre a colleghi più preparati i casi che sa di non poter affrontare adeguatamente.

2.02 Protezione delle informazioni riservate

Gli AdC adottano misure appropriate per proteggere i dati confidenziali degli utenti, delle parti coinvolte, dei supervisori, dei tirocinanti e dei partecipanti alle ricerche prevenendo la condivisione accidentale o inavvertita di informazioni confidenziali e rispettando le norme sulla protezione dei dati.

Al momento della stesura del codice in Europa è in vigore (dal 25 maggio 2018) la riforma europea della disciplina sulla Protezione dei Dati, il GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, quindi per la gestione dei dati si seguono le specifiche di questa



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

regolamentazione, e ci si allineerà a eventuali revisioni quando dovessero essere adottate nel corso del tempo.

2.03 Divulgazione di informazioni confidenziali

Gli AdC informano gli utenti e le parti coinvolte dei limiti della confidenzialità all'inizio della relazione professionale e, quando è eventualmente richiesta, la divulgazione delle informazioni. Gli AdC possono condividere informazioni confidenziali su utenti o altri elementi della rete professionale solo nei seguenti casi:

- (a) quando si ottiene il consenso informato alla divulgazione, con le limitazioni autorizzate dall'utente;
- (b) quando si cerca di proteggere l'utente o altri da eventuali danni;
- (c) quando si cerca di risolvere questioni contrattuali, a livello legale, nei limiti di tale evenienza;
- (d) quando si cerca di prevenire un crimine che è ragionevolmente probabile che possa causare un danno fisico, mentale o finanziario all'utente o ad un'altra persona;
- (e) quando si è tenuti a farlo per legge o per ordine di un tribunale.

Quando gli AdC sono autorizzati a discutere informazioni confidenziali con terze parti, condividono solo informazioni pertinenti alla problematica in essere. Quando leggi o regole statuali siano tali da poter mettere l'AdC in condizioni di dover violare la riservatezza, il professionista avrà cura di evidenziare tale rischio all'utente in fase di presentazione del proprio ruolo e del trattamento, lasciando che sia il paziente a decidere se avviare la collaborazione oppure no.

2.04 Protezione e conservazione della documentazione

Gli AdC sono a conoscenza della normativa in tema di gestione dei dati e rispettano tutti i requisiti applicabili per l'immagazzinamento, il trasporto, la conservazione e la distruzione della documentazione fisica ed elettronica relativa alle loro attività professionali. Distruggono la documentazione fisica dopo aver fatto copie elettroniche o riepiloghi di dati (per esempio,



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

rapporti e grafici) solo quando è consentito. Quando un analista del comportamento lascia un'organizzazione, queste responsabilità rimangono all'organizzazione.

2.05 Accuratezza nella fatturazione dei servizi e nel reporting

Gli AdC identificano accuratamente i loro servizi e includono tutte le informazioni richieste nei rapporti, nelle fatture, nelle richieste di rimborso e nelle ricevute. Una buona prassi particolarmente consigliabile, benchè non obbligatoria, negli interventi terapeutici è scrivere brevemente e semplicemente in sequenza anamnesi, diagnosi, esiti dell'assessment o esame obiettivo, alternative terapeutiche ed esiti attesi con ciascuna di esse, oltre al suggerimento indicato per il caso specifico.

2.06 Onorari

Gli AdC rendono noti i loro onorari agli utenti dei servizi o ai caregiver prima dell'inizio della collaborazione professionale. La comunicazione del costo prevedibile dell'intervento e delle eventuali alternative percorribili deve avvenire prima dell'accettazione dell'intervento e comprendere anche le modalità di pagamento, le eventuali "garanzie" e la eventuale possibilità di rateizzazione o di ricorso a istituti bancari per il finanziamento. Vanno in ogni caso indicate le probabilità di incorrere in eventuali maggiorazioni in corso d'opera, evitando per quanto possibile che gli imprevisti e la loro quantificazione economica siano percepiti dal cliente come "non visti" o non "nascosti". Qualora si comunichi il costo delle sedute o il costo orario (a discrezione del singolo professionista) andrà indicato il numero prevedibile di tali sedute o delle ore prevedibilmente necessarie. Anche le condizioni che potrebbero consentire una riduzione del costo previsto andrebbero adeguatamente comunicate.

In analogia a quanto raccomandato ad altre categorie di professionisti, in particolare nel settore della salute, l'AdC è tenuto a comunicare il costo del trattamento con gli accorgimenti di comunicazione adatti all'accettazione informata e consapevole.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

2.07 Comunicare i servizi in modo chiaro

Gli analisti del comportamento usano un linguaggio comprensibile in tutte le comunicazioni con gli utenti, parti coinvolte, supervisori, tirocinanti e partecipanti alle ricerche. Prima di fornire servizi, descrivono chiaramente l'ambito di loro competenza e specificano le condizioni in cui i servizi potrebbero terminare. Spiegano tutte le procedure di valutazione e di intervento in modo chiaro ed efficace.

Quando scrivono relazioni usano un linguaggio tecnicamente corretto, ma comprensibile a tutti e dunque personalizzato e diversificato, secondo la sequenza: instaurazione di un rapporto preliminare di fiducia-presentazione delle alternative con caratteristiche/vantaggi/benefici-indicazione del costo-risposta a domande e obiezioni - conclusione con eventuale accettazione e commiato.

2.08 Coinvolgere gli utenti e le parti interessate

Gli AdC coinvolgono gli utenti ed i familiari durante tutta la fornitura del servizio, in particolare nella scelta degli obiettivi da raggiungere e permettono un continuo monitoraggio dei progressi e delle difficoltà.

2.09 Collaborare con i colleghi

Gli analisti del comportamento collaborano con i loro colleghi e con altri professionisti nel migliore interesse degli utenti e delle parti coinvolte. Essi affrontano i conflitti scendendo a compromessi quando possibile e dando sempre la priorità all'interesse dell'utente.

Gli AdC possono prevedono un eventuale invio ad altri fornitori di servizi, nel migliore interesse dei loro utenti. L'invio e il coinvolgimento di altre parti coinvolte prevede un'appropriata comunicazione all'utente e la raccolta del consenso informato e va condotto in conformità con i requisiti applicabili (per esempio, leggi, regolamenti, contratti, politiche dell'organizzazione e dei finanziatori).



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

Gli AdC, per evitare conflitti di interessi, inviano gli utenti ad altri fornitori di servizi esclusivamente sulla base dei bisogni dell'utente e/o delle parti coinvolte e non accettano incentivi personali per l'invio dei propri utenti. Ogni forma di pagamento o di provvigioni per l'invio di pazienti è da considerare deprecabile e deve essere esclusa. Anche l'invio/scambio reciproco di clienti tra professionisti non deve basarsi su elementi di "gratitudine" o di compensazione di favori, ma esclusivamente sulla base del merito.

2.10 Considerare i bisogni medici

Gli AdC - quando non siano essi stessi medici specialisti idonei - sono tenuti a richiedere una valutazione di carattere medico se si sospetta che variabili di carattere fisiologico possano essere responsabili del cambiamento nel comportamento dell'utente. Tali variabili includono, ma non si limitano, ad alterazioni del ritmo sonno veglia, all'alimentazione, al livello di attività fisica, al repentino emergere di nuovi comportamenti problema, non osservati in precedenza.

2.11 Progettare ed effettuare le valutazioni

Prima di progettare interventi di cambiamento del comportamento gli AdC fanno un'accurata valutazione del caso, a seconda delle esigenze, del contesto e delle risorse culturali, economiche e di contesto familiare o aziendale dell'utente e delle parti coinvolte. Tengono conto di costi e benefici nel valutare l'opportunità di proporre alternative all'utente, minimizzando i rischi. Nessun trattamento deve essere considerato di elezione a prescindere da tali valutazioni di contesto.

2.12 Selezionare, progettare e implementare interventi di cambiamento del comportamento

Gli AdC selezionano, progettano e implementano interventi di cambiamento del comportamento:

- (a) basati sui principi dell'analisi del comportamento
- (b) basati sull'evidenza scientifica
- (c) basati sui risultati della valutazione



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

- (d) danno inoltre priorità alle procedure basate sul rinforzo positivo, ricorrendo a procedure aversive soltanto quando necessarie o di maggiore efficacia
- (e) soddisfano il più possibile i bisogni dell'utente e delle parti coinvolte tenendo conto del contesto e delle risorse disponibili

Gli AdC tengono conto dei rischi, dei benefici e delle preferenze dell'utente durante la fase di valutazione, programmazione ed implementazione dell'intervento per produrre risultati che saranno con alta probabilità mantenuti in condizioni naturali.

Espongono preferibilmente le procedure di intervento per il cambiamento del comportamento in forma scritta (ad esempio stilano un piano di intervento contenente le procedure per lavorare sui comportamenti da incrementare e su quelli da ridurre).

2.13 Valutazione delle preferenze

Durante la fase iniziale dell'intervento, gli AdC effettuano la valutazione delle preferenze per identificare i potenziali rinforzatori e raccomandano ai responsabili dell'implementazione di effettuarla ogni volta che si ritiene necessario. Quando necessario, si raccomanda di lavorare sull'ampliamento delle preferenze.

2.14 Elargire rinforzatori non dannosi all'individuo

Gli AdC riducono al minimo l'utilizzo di potenziali rinforzatori che potrebbero risultare dannosi per la salute dell'utente ed evitano rinforzatori che potrebbero creare dipendenza (sigarette, alcolici, cibi o bevande eccessivamente carichi di zucchero, ecc...).

2.15 Minimizzare il rischio di danno

Gli AdC selezionano, progettano ed implementano interventi di cambiamento del comportamento (inclusi gli interventi basati sulle conseguenze) con un focus sulla minimizzazione del rischio di danno all'utente e alle parti coinvolte. Essi raccomandano e implementano procedure restrittive o aversive solo dopo aver dimostrato che i risultati



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

desiderati non sono stati ottenuti usando mezzi meno invasivi, o quando il rischio immediato di danno all'utente supera il rischio associato all'intervento di cambiamento del comportamento.

Quando raccomandano e realizzano procedure restrittive o aversive, gli analisti del comportamento forniscono in trasparenza informazioni per sottoporre il piano d'intervento e la sua realizzazione a eventuali processi di revisione da parte di enti terzi (per esempio, la società scientifica di riferimento e/o l'ordine professionale di riferimento).

Gli AdC devono continuamente valutare e documentare l'efficacia delle procedure restrittive o aversive e modificare o interrompere l'intervento di cambiamento del comportamento in modo tempestivo se risulta inefficace o se ravvisa la possibilità di interventi alternativi.

2.16 Descrivere gli interventi prima della loro realizzazione

Prima dell'implementazione, gli AdC descrivono chiaramente gli obiettivi e le procedure dell'intervento di cambiamento del comportamento, la tempistica prevista, i criteri di acquisizione o di riduzione del piano. Essi spiegano le condizioni ambientali di contesto necessarie per un'efficace realizzazione dell'intervento di cambiamento del comportamento alle parti coinvolte e all'utente o ai suoi rappresentanti legali quando del caso. Essi forniscono anche spiegazioni quando modificano gli interventi di cambiamento del comportamento in corso o ne introducono di nuovi e ottengono il consenso informato alle modifiche proposte.

2.17 Raccolta e uso dei dati

Per tutta la durata della relazione di servizio, gli AdC creano e mantengono una documentazione dettagliata e di alta qualità delle loro attività professionali, per facilitare la fornitura di servizi da parte loro o da parte di altri professionisti, per assicurare la responsabilità e per soddisfare i requisiti applicabili (per esempio, leggi, regolamenti, politiche dei finanziatori e dell'organizzazione).

Gli AdC assicurano attivamente la selezione appropriata e la corretta implementazione delle procedure di raccolta dati. Essi visualizzano graficamente, riassumono e usano i dati per prendere decisioni su come continuare, modificare o terminare i servizi.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

2.18 Valutazione continua dell'intervento di cambiamento del comportamento

Gli AdC si impegnano in un continuo monitoraggio e valutazione degli interventi di cambiamento del comportamento. Se i dati indicano che i risultati desiderati non si stanno realizzando, essi valutano attivamente la situazione e adottano le opportune azioni correttive.

In presenza di comportamenti problema, gli analisti del comportamento adottano procedure di valutazione funzionale del comportamento.

2.19 Affrontare le condizioni che interferiscono con l'erogazione del servizio

Gli AdC identificano e affrontano attivamente le condizioni ambientali (per esempio il comportamento degli altri, le interruzioni) che possono interferire con l'erogazione del servizio. In tali situazioni, gli AdC rimuovono o minimizzano le condizioni, identificando modifiche efficaci all'intervento.

Quando un AdC reputa che i servizi forniti contemporaneamente da un altro professionista stiano impattando negativamente l'intervento di analisi del comportamento, prende le misure appropriate per discutere ed affrontare il problema con l'altro professionista.

Se non ci sono più le condizioni ambientali per portare avanti l'intervento in modo efficace o se non c'è collaborazione tra professionista e le parti coinvolte potrebbero non esserci i presupposti per continuare l'intervento, non essendo quest'ultimo sostenibile.

In tali circostanze, qualora proseguire l'intervento non procuri benefici, l'AdC interromperà il trattamento, anche nel caso in cui un eventuale rapporto di dipendenza si sia instaurato e l'utente richieda di proseguire al solo scopo di trarre conforto dalla presenza e dalle tecniche di ascolto attivo del consulente o terapeuta.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

Sezione 3 - Responsabilità verso gli utenti e le parti coinvolte

3.01 Responsabilità verso gli utenti

Gli AdC agiscono nel migliore interesse degli utenti, ne tutelano i diritti e non adottano condotte che arrechino loro danno. Sono anche a conoscenza e rispettano le leggi e i regolamenti applicabili relativi ai requisiti di obblighi di segnalazione.

3.02 Identificare le parti coinvolte

Gli AdC identificano le parti coinvolte quando forniscono servizi. Quando più parti sono coinvolte (per esempio, genitori o rappresentanti legali, insegnanti, preside della scuola) l'analista del comportamento identifica i propri obblighi verso ogni parte. Essi documentano e comunicano questi obblighi alle parti coinvolte all'inizio della relazione professionale.

3.03 Accettare gli utenti

Gli AdC accettano solo gli utenti i cui servizi richiesti sono all'interno del loro ambito di competenza e delle risorse a disposizione e assumono incarichi di supervisione che siano commisurati alla loro possibilità di essere efficaci. Quando gli analisti del comportamento sono chiamati ad accettare utenti al di fuori del loro ambito di competenza e delle risorse disponibili, essi prendono misure appropriate per discutere e risolvere la questione con le parti coinvolte.

3.04 Dominio di competenza

L'AdC esclude esplicitamente servizi che rientrano nel dominio di altre professioni, a meno che l'analista del comportamento non abbia le credenziali appropriate per fornire questo set aggiuntivo di servizi, qualora ciò avvenga viene specificata il titolo per la quale è legittimato a fornire tali servizi e li qualifica al di fuori dell'ambito di competenza dell'analisi applicata del comportamento. Le competenze in analisi applicata del comportamento vanno esercitate comunque in conformità alle normative previste dalla legislazione italiana.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

3.05 Accordo di servizio

Prima di implementare i servizi, gli AdC assicurano che ci sia un accordo con il beneficiario e/o con le parti coinvolte, che delinea le responsabilità di tutte le parti, gli accordi finanziari, l'ambito dei servizi comportamentali da fornire, gli obblighi dell'analista del comportamento secondo questo codice e le procedure per presentare reclami sulle pratiche professionali dell'AdC (per esempio, associazioni degli analisti del comportamento, organizzazione di servizio, consiglio di licenza, finanziatori).

Il consenso informato prevede che tutte le parti coinvolte abbiano ricevuto le informazioni necessarie e prestino il consenso in piena volontà.

Gli accordi di servizio aggiornati devono essere rivisti e firmati dall'utente e/o dalle parti coinvolte. In caso di minori è necessaria il consenso informato di entrambi i genitori.

3.06 Contratti con terzi per servizi

Quando gli AdC stipulano un contratto per fornire servizi ad un utente su richiesta di una terza parte (ad es. scuola, ente governativo), essi chiariscono la natura della relazione con ogni parte e valutano ogni potenziale conflitto di interessi prima dell'inizio dei servizi. Si assicurano che il contratto delinea (1) le responsabilità di tutte le parti, (2) l'ambito dei servizi comportamentali da fornire, (3) il probabile uso delle informazioni ottenute e (4) l'obbligo degli AdC di aderire al Codice Etico.

3.07 Responsabilità verso l'utente con contratti di terze parti per i servizi

Gli AdC perseguono la cura e il benessere dell'utente come obiettivo primario. Nel caso in cui la parte terza dovesse fare richiesta di servizi che siano controindicati secondo i principi dell'analisi del comportamento, l'AdC è tenuto a risolvere tali conflitti nel migliore interesse dell'utente.

Se un conflitto non può essere risolto, l'AdC può interrompere il servizio, previo un adeguato piano di transizione.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

3.08 Facilitare la continuità dei servizi

Gli AdC agiscono nel migliore interesse dell'utente per evitare l'interruzione dei servizi. Cercano di facilitare la prosecuzione dei servizi comportamentali in caso di interruzioni pianificate (per esempio trasferimento, interruzione temporanea) e non (ad esempio in caso di malattia, interruzione dei finanziamenti, richiesta dei genitori, emergenze).

Si assicurano che gli accordi di servizio o i contratti includano un piano d'azione generale scritto per le interruzioni del servizio.

Quando si verifica un'interruzione del servizio, comunicano a tutte le parti coinvolte le misure adottate per facilitare la continuità dei servizi.

3.09 Interruzione appropriata dei servizi

Gli AdC includono le circostanze per interrompere i servizi nel loro accordo di servizio. Essi considerano l'interruzione dei servizi quando: (1) l'utente ha raggiunto tutti gli obiettivi di cambiamento del comportamento, (2) l'utente non sta beneficiando del servizio, (3) l'analista del comportamento e/o i suoi supervisori o tirocinanti sono esposti a condizioni potenzialmente dannose che non possono essere ragionevolmente risolte, (4) l'utente e/o gli interessati richiedono l'interruzione, (5) le parti coinvolte non si conformano all'intervento di cambiamento del comportamento nonostante gli sforzi appropriati per favorire la compliance e rimuovere le barriere o (6) i servizi non sono più finanziati da parte del destinatario del servizio o dei suoi caregiver o dell'ente pubblico o privato che se ne è assunto l'onere.

Sezione 4 - Responsabilità verso i Supervisori/Supervisionati e i Tirocinanti

4.01 Conoscenza dei requisiti

Gli AdC conoscono i requisiti e le tecnologie necessari per formare i loro supervisionati in termini di tempo necessario alla formazione teorica, ma soprattutto pratica, argomenti da approfondire e modalità in cui può avvenire la supervisione: di persona, in video conferenza, in forma individuale e in quella di gruppo. Inoltre, offrono formazione ai loro supervisionati solo



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

nell'ambito di loro competenza comprovata da buone prassi e, se necessario, ricevono a loro volta formazione per ampliare le loro competenze professionali.

4.02 Numero di persone in carico e responsabilità nell'ambito della supervisione

Gli AdC offrono un servizio caratterizzato dalla massima efficacia, pertanto essi devono porsi un limite nel numero degli utenti, dei supervisionati e dei tirocinanti presi in carico.

4.03 Modalità di conservazione delle documentazioni relative alla supervisione

In modo sistematico gli AdC organizzano la conservazione dei documenti relativi alla supervisione dei casi che seguono e la documentazione relativa ai loro tirocinanti e supervisionati che deve essere conservata per almeno 5 anni come stabilito dalla legge italiana. Gli AdC sono i diretti responsabili della tutela della privacy dei fruitori dei loro servizi, dei supervisionati, dei tirocinanti e dei tecnici del comportamento con i quali il supervisore ha un rapporto professionale.

4.04 Monitoraggio e modifica delle prestazioni di chi viene supervisionato e del supervisore

Gli AdC compiono sia una valutazione iniziale delle abilità del supervisionato sia un costante monitoraggio attraverso una puntuale raccolta di dati relativi ai vari incontri di supervisione. Durante le supervisioni l'analista fornisce dei feedback positivi e correttivi per migliorare le performance dei supervisionati. Quando le performance non soddisfano i criteri prestabiliti, l'analista del comportamento interviene per migliorare le abilità del supervisionato tramite un piano contenente procedure specifiche basate sull'evidenza scientifica.

Dalla valutazione costante delle abilità del supervisionato consegue che l'analista del comportamento permette che il supervisionato svolga attività sulle quali ha ricevuto la formazione necessaria e che quindi è in grado di svolgere in maniera efficace.

L'AdC monitora costantemente la sua stessa pratica di supervisione, sia richiedendo dei feedback scritti ai suoi supervisionati e tirocinanti, sia valutando i risultati della supervisione



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

sugli stessi supervisionati e sugli utenti da questi ultimi seguiti. L'analista modifica la sua pratica di supervisione in conseguenza dei dati raccolti.

4.05 Facilitare la continuità della supervisione e agevolarne la fine in maniera appropriata

Gli AdC evitano o riducono al minimo le interruzioni nella pratica di supervisione. Quando un'interruzione si verifica per cause di forza maggiore (es: malattie, emergenze), l'AdC mette in atto con tempestività ogni azione volta alla ripresa di tale pratica. Le parti coinvolte devono ricevere comunicazioni costanti riguardanti le misure adottate in tal senso.

Quando, invece, gli analisti del comportamento sono nella necessità imprescindibile di terminare prima del tempo l'attività di supervisione, sviluppano un piano preciso e condiviso da tutte le parti coinvolte, volto a minimizzarne gli effetti negativi sul supervisionato e sugli utenti.

È possibile che il rapporto di supervisione con il supervisionato possa concludersi prima dei termini quando il supervisionato non segue per un periodo di tempo ripetuto le indicazioni date dal consulente o non esegue i compiti assegnati o viola il codice etico, dopo che il supervisore ha tentato più volte di risolvere la questione, avendo dato diversi feedback correttivi che non sono stati seguiti ed inficiano quindi l'efficacia della supervisione.

Sezione 5 - Responsabilità nelle dichiarazioni pubbliche

5.01 Proteggere i diritti degli utenti, delle parti coinvolte, dei supervisori e dei tirocinanti

Gli AdC danno priorità e adottano misure appropriate per proteggere i diritti dei loro utenti, delle parti coinvolte, dei loro supervisionati e dei tirocinanti in tutte le dichiarazioni pubbliche.

5.02 Riservatezza nelle dichiarazioni pubbliche

In tutte le dichiarazioni pubbliche, gli AdC proteggono la confidenzialità di dati e notizie sui loro utenti, supervisionati e tirocinanti, eccetto quando consentito. Si adoperano per prevenire la condivisione accidentale o involontaria di informazioni confidenziali o identificative.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

5.03 Dichiarazioni pubbliche degli analisti del comportamento

Quando forniscono dichiarazioni pubbliche sulle loro attività professionali, o su quelle di altri con cui sono affiliati, gli AdC prendono ragionevoli precauzioni per assicurare che tali dichiarazioni siano veritiere e non ingannevoli, e siano basate sulla ricerca esistente e su una concettualizzazione comportamentale. Gli AdC non forniscono consigli specifici relativi ai bisogni di un utente in forum pubblici.

5.04 Dichiarazioni pubbliche di altri

Gli AdC sono responsabili delle dichiarazioni pubbliche che promuovono le loro attività professionali o i loro prodotti, indipendentemente da chi crea o pubblica le dichiarazioni. Gli analisti del comportamento cercano di evitare che altri (per esempio datori di lavoro, commercialisti, utenti, parti coinvolte, enti di formazione) facciano dichiarazioni ingannevoli riguardanti le loro attività professionali o i loro servizi. Se gli analisti del comportamento vengono a conoscenza di tali affermazioni si adoperano per correggerle. Gli AdC documentano tutte le azioni intraprese in questa circostanza e gli esiti.

5.05 Rispetto della proprietà intellettuale

Gli AdC sono a conoscenza e rispettano le leggi sulla proprietà intellettuale, inclusi gli adempimenti e obblighi per ottenere il permesso di usare materiali che sono protetti da copyright o che possono essere altrimenti rivendicati come proprietà intellettuale di un'altra persona in conformità con quanto definito dalla legge. L'uso appropriato di tali materiali include la fornitura di citazioni, attribuzioni e/o simboli di marchio o copyright.

5.06 Sollecitare testimonianze degli utenti attuali per la pubblicità

Gli AdC non sono responsabili di recensioni non richieste su siti web e non ne diffondono il contenuto né sollecitano testimonianze degli utenti in carico o di parti coinvolte per farsi



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

pubblicità al fine di ottenere nuovi utenti. Nulla osta tuttavia a che utenti o pazienti possano di propria iniziativa generare un passa parola positivo sul loro analista del comportamento.

5.07 Utilizzo di testimonianze di ex utenti per scopi pubblicitari e utilizzo dei social-media

Quando gli AdC sollecitano le testimonianze di ex utenti o parti coinvolte, devono rispettare tutte le leggi applicabili sulla privacy e la riservatezza.

Non pubblicano informazioni e/o contenuti digitali degli utenti sui loro account personali di social media e siti web. Nel caso in cui lo facciano devono preventivamente: (1) ottenere il consenso informato e specificare che le informazioni non possono essere registrate e riutilizzate senza un esplicito permesso; (2) cercare di prevenire e correggere l'uso improprio delle informazioni condivise. Gli AdC monitorano frequentemente i loro account sui social media e i siti web per assicurare l'accuratezza e l'appropriatezza delle informazioni condivise.

Sezione 6 - Responsabilità nella ricerca

6.01 Conformità alle leggi e ai regolamenti nella ricerca

Gli AdC pianificano e conducono la ricerca in modo coerente con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, e ottemperano a quanto richiesto dalle organizzazioni e dalle istituzioni che governano l'attività di ricerca.

6.02 Revisione della ricerca

Gli AdC conducono ricerche, sia indipendenti che nel contesto della fornitura di servizi, solo dopo che sono state approvate da un comitato formale e indipendente di revisione della ricerca.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

6.03 Ricerca nella fornitura di servizi

Gli AdC che conducono ricerche nel contesto della fornitura di servizi devono organizzare le attività di ricerca in modo che i servizi all'utente e il suo benessere siano prioritari rispetto agli scopi della ricerca.

Quando i servizi professionali sono offerti come incentivo per la partecipazione alla ricerca, gli AdC chiariscono la natura dei servizi, e tutti i potenziali rischi, obblighi e limitazioni per tutte le parti.

6.04 Consenso informato nella ricerca

Gli AdC hanno la responsabilità di ottenere il consenso informato dai potenziali partecipanti alla ricerca alle condizioni richieste dal comitato di revisione della ricerca. Quando gli analisti del comportamento vengono a conoscenza che i dati ottenuti dagli utenti passati o attuali, dalle parti coinvolte, dai supervisori, e/o dai tirocinanti durante la fornitura di servizi potrebbero essere diffusi alla comunità scientifica, ottengono il consenso informato per l'uso dei dati prima della diffusione, specificano che i servizi non saranno influenzati dal fornire o rifiutare il consenso, e rendono disponibile il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento senza sanzioni.

6.05 Riservatezza nella ricerca

Gli AdC danno la priorità alla confidenzialità dei dati dei loro partecipanti alla ricerca, tranne che nelle condizioni in cui potrebbe non essere possibile. Cercano di prevenire la condivisione accidentale o involontaria di informazioni confidenziali o identificative durante la conduzione della ricerca e in qualsiasi attività di divulgazione relativa alla ricerca mascherando e/o rimuovendo informazioni identificative.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

6.06 Competenza nella conduzione della ricerca

Gli AdC conducono la ricerca in modo indipendente solo dopo aver condotto con successo la ricerca sotto supervisione in un rapporto definito (per esempio, tesi, dissertazione, progetto di ricerca con mentore). Gli AdCi loro assistenti sono autorizzati a svolgere solo quelle attività di ricerca per le quali sono adeguatamente formati e preparati. Prima di impegnarsi in attività di ricerca per le quali un analista del comportamento non ha la necessaria competenza, essi si adoperano per conseguirla o collaborano con altri professionisti che abbiano la competenza richiesta; inoltre, gli analisti del comportamento responsabili della ricerca sono responsabili della condotta anche etica di tutto il personale assegnato al progetto di ricerca.

6.07 Conflitto di interesse nella ricerca e nella pubblicazione

Quando conducono ricerche, gli AdC identificano, rivelano e affrontano i conflitti di interesse (per esempio, personali, finanziari, relativi all'organizzazione, relativi al servizio). Essi inoltre identificano, rivelano e affrontano i conflitti di interesse nelle loro pubblicazioni e attività editoriali.

6.08 Riconoscimento dei contributi

Gli AdC danno un credito appropriato (per esempio, la paternità, il riconoscimento della nota dell'autore) ai collaboratori della ricerca in tutte le attività di divulgazione. La paternità e gli altri riconoscimenti alla pubblicazione riflettono accuratamente i relativi contributi scientifici o professionali degli individui coinvolti, indipendentemente dal loro status professionale, titolo accademico o ruolo burocratico formale (es. professore, studente, operatore esterno...).

6.09 Plagio

Gli AdC citano esaurientemente il lavoro di altri quando appropriato e non presentano parti o elementi del lavoro altrui come se fosse il proprio. Anche la semplice omissione della paternità



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

di diapositive, schemi o diagrammi altrui utilizzati per articoli, presentazioni o dimostrazioni costituisce violazione degli obblighi del presente codice.

6.10 Documentazione e conservazione dei dati nella ricerca

Gli AdC devono conoscere e rispettare tutti gli standard applicabili (per esempio le leggi, i requisiti della commissione di revisione della ricerca) per l'archiviazione, il trasporto, la conservazione e la distruzione della documentazione fisica ed elettronica relativa alla ricerca. Conservano la documentazione e i dati identificativi per un periodo di 5 anni.

6.11 Accuratezza e uso dei dati

Gli AdC non inventano dati o falsificano i risultati nelle loro ricerche, pubblicazioni e presentazioni. Pianificano e conducono la loro ricerca e descrivono le loro procedure e i loro risultati per minimizzare la possibilità che la loro ricerca e i loro risultati siano fuorvianti o male interpretati. Se scoprono errori nei loro dati pubblicati, prendono provvedimenti per correggerli seguendo la politica dell'editore.

I dati dei progetti di ricerca sono presentati al pubblico e alla comunità scientifica nella loro interezza quando possibile. Quando ciò non è possibile, gli analisti del comportamento fanno attenzione e spiegano l'esclusione dei dati (sia che si tratti di singoli dati, che di serie parziali o intere di dati) dalle presentazioni o dai manoscritti presentati per la pubblicazione, fornendo la motivazione e una descrizione di ciò che è stato escluso.

Applicazione del Codice Etico

Gli AdC presenti nel Registro IACABAI sono tenuti a conoscere e rispettare il presente Codice Etico e le sue procedure di applicazione. La mancanza di consapevolezza o incomprendimento di uno standard etico non è una difesa contro una eventuale violazione etica. Quando appropriato, gli AdC dovrebbero rendere noto il Codice Etico alle persone con cui lavorano e creare le condizioni che ne favoriscano la conoscenza e l'adesione ai principi e regole in esso contenuti.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

Se si accorgono di potenziali violazioni del codice da parte loro o di altri, gli AdC documentano i passi fatti per risolvere tale problematica ed i risultati raggiunti. Gli AdC dovrebbero affrontare situazioni potenzialmente scorrette, o che lo potrebbero diventare in futuro direttamente con i professionisti coinvolti, dopo aver valutato la situazione, per evitare il proseguire della violazione.

Gli AdC possono avere diversi ruoli professionali ed in quanto tali sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili, i requisiti di licenza e i codici di condotta/etici dei vari ruoli.

In alcuni casi, gli AdC possono aver bisogno di riferire gravi preoccupazioni alle autorità o alle agenzie pertinenti che possono fornire una più immediata soluzione o protezione prima di riferire il problema allo IACABAI (e agli eventuali albi professionali di riferimento) come nel caso di comportamenti che mettono ad alto rischio gli utenti o altre persone. Tali casi dovranno essere segnalati direttamente alle autorità competenti in via prioritaria.

Gli standard inclusi nel Codice non hanno carattere di esaustività, essendo impossibile prevedere ogni situazione che potrebbe costituire una violazione etica.

Prendere decisioni etiche nella clinica

Nell'applicazione clinica si incontrano dilemmi etici particolari, che bisogna affrontare identificando i problemi e trovando le soluzioni più giuste aderendo al presente Codice Etico.

Passi per individuare Violazioni Etiche

1. Definire chiaramente il problema e considerare il potenziale rischio di danno per gli individui interessati.
2. Identificare tutti gli individui rilevanti.
3. Raccogliere la documentazione di supporto pertinente per confermare se c'è una reale preoccupazione etica.
4. Considerare la vostra storia personale di apprendimento e i vostri pregiudizi nel contesto degli individui rilevanti.
5. Identificare i principi fondamentali e gli standard pertinenti del Codice.



Norme di Condotta Etica dell'Analista del Comportamento

6. Consultare le risorse disponibili (ad esempio, ricerche, modelli decisionali, colleghi esperti).
7. Sviluppare diverse azioni possibili per ridurre o rimuovere il rischio di danno, dando la priorità al bene dell'utente in conformità con il Codice e le leggi applicabili.
8. Valutare criticamente ogni possibile azione considerando il suo allineamento con il Codice, il suo potenziale impatto sull'utente e sulle parti coinvolte, la probabilità di risolvere immediatamente il problema etico, l'accettabilità sociale, rispettare le preferenze dell'utente, considerare il grado di restrizione e la probabilità di mantenimento.
9. Selezionare l'azione che sembra più probabile possa risolvere il problema etico specifico e ridurre la probabilità che problemi simili si presentino in futuro.
10. Adottare l'azione decisa in collaborazione con le persone interessate dal problema e documentare le azioni specifiche intraprese, i passi successivi concordati, i nomi delle persone coinvolte e le date di verifica.
11. Valutare i risultati per assicurarsi che l'azione abbia affrontato con successo il problema.